

CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

I concessionari di vendita (distributori, importatori esclusivi) nel commercio internazionale

di Fabio Bortolotti



Il contratto di concessione di vendita costituisce uno strumento particolarmente adatto per la distribuzione su mercati stranieri.

Il concessionario si distingue da altri rivenditori «non integrati», quali ad es. i grossisti, per la sua funzione di promozione ed organizzazione della vendita dei prodotti di un determinato fabbricante (con un impegno, più o meno esteso, di non trattare prodotti concorrenti) su di un determinato territorio, normalmente concessogli in esclusiva.

Il contratto di concessione, chiamato anche contratto di distribuzione (dal termine inglese distributorship contract) viene utilizzato sia a livello di commercio all'ingrosso che al dettaglio (si pensi ad es. ai concessionari di automobili). La configurazione più diffusa nel commercio internazionale è quella del «concessionario-importatore», responsabile di un ampio territorio e posto a capo di una rete che potrà a sua volta essere composta di altri concessionari (subconcessionari), di agenti o rivenditori specializzati.

Un problema che si presenta con relativa frequenza nei rapporti con impor-

tatori all'estero, è quello di decidere se stipulare un vero e proprio contratto di concessione di vendita o se considerare invece l'importatore come un semplice cliente al quale il fabbricante vende abitualmente i propri prodotti. La seconda soluzione appare certamente corretta quando il rapporto si limita ad una serie di compravendite e la controparte assume il ruolo di puro e semplice acquirente-rivenditore.

Quando invece l'importatore viene fornito in esclusiva dall'esportatore e svolge di fatto il compito di organizzare le vendite in un certo territorio, è preferibile la prima soluzione. Infatti, in quest'ultimo caso viene a crearsi, anche in assenza di un contratto scritto di concessione di vendita, un rapporto duraturo di collaborazione che potrà essere qualificato come concessione di vendita, consentendo al distributore di far valere - a seconda di quanto prevede la legge o la giurisprudenza del suo Paese - certi diritti (ad es. ripresa dello stock, preavviso, esclusiva, indennità di scioglimento). La questione della distinzione tra concessionario/distributore e semplice rivenditore è stata affrontata recentemente dalla Corte di giustizia europea nel caso Corman-Collins/La Maison du Whisky (sentenza del 19 dicembre 2013, caso C-9/12) nel contesto dell'interpretazione del regolamento 44/2001 in materia di giurisdizione e riconoscimento delle sentenze. Nel caso di specie, si trattava di vedere se il rapporto tra un fornitore francese ed il suo rivenditore belga andasse inquadrato come una se-

COMMISSIONI ICC

Ambiente ed Energia

- Resoconto ICC Commission on Environment - Parigi, 24-25 febbraio 2014

Concorrenza

- Contributo ICC Italia – Consultazione dell'AGCM sulla proposta di modifica dei criteri per la notifica delle operazioni di concentrazioni

Economia Digitale

- Le priorità ICC 2014 per la Digital Economy
- Gli appuntamenti "digitali" del 2014

Call for Proposal

Task Force Digital Marketing

Marketing e Pubblicità

- ICC Framework for Responsible Marketing Communications of Alcohol

APPUNTAMENTI

IN
EVIDENZA

Seminario ICC Italia

La vendita internazionale di materie prime
Roma, 16 aprile

Conferenze ICC

- "Jurisdictional choices in times of trouble" Parigi, 23 maggio 2014
- Carbon Expo - Colonia, 28-30 maggio 2014
- ICC International Export Conference - Narva, 5-6 giugno 2014

APPROFONDIMENTI

- Regolamento AGCOM Diritto d'Autore online
- Il Programma OMT e il Fondo "Salva-Stati"
- Le distorsioni del web-marketing turistico
- Rapporto dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sul primo anno di attuazione della legge n. 190/2012

NOTIZIE

- Il rilancio di ICC Ghana
- Drafting Effective Arbitration Clauses and Address Pathological Clauses
- Milan Expo 2015 - Dubai Expo 2020, sharing experience to grow together

>>

rie di compravendite tra le due parti o, invece, come un vero e proprio contratto di concessione. La Corte decideva che occorreva vedere se fosse o meno prevista la prestazione di servizi relativi alla distribuzione dei prodotti da parte del rivenditore. Ciò è rilevante non solo ai fini della giurisdizione (in quanto il concessionario potrà, sulla base dell'art. 5(1)(b) del regolamento 44/2001, portare la controversia davanti ai tribunali del luogo in cui il servizio (l'attività di distribuzione) è reso (mentre in caso di mero rivenditore si farà riferimento al luogo di consegna della merce) ma anche sotto altri profili (ad esempio quello della legge applicabile in assenza di scelta).

Per quanto riguarda la redazione dei contratti, va precisato che molte clausole del contratto di concessione saranno simili a quelle tipiche dei contratti internazionali di agenzia. Ciò vale ad esempio per le clausole relative alla definizione dei prodotti e del territorio e per il divieto di distribuire prodotti concorrenti.

Dal momento che il ruolo del concessionario (importatore esclusivo) è quello di promuovere ed organizzare le vendite dei prodotti del concedente, può essere opportuno precisare nel contratto le funzioni assunte dal concessionario, come ad esempio:

- l'organizzazione di una rete di vendita, con subconcessionari, agenti, ecc.
- la messa in opera di un servizio di assistenza post-vendita
- lo svolgimento di attività promozionali specifiche, come pubblicità, partecipazione a fiere, ecc.
- la tenuta di un magazzino di prodotti e parti di ricambio.

Una clausola molto ricorrente nei contratti di concessione (ed anche nei contratti di agenzia internazionali) è quella che prevede la fissazione di minimi di fatturato, il cui mancato raggiungimento permette al concedente di risolvere il contratto o, in certi casi, di prendere misure meno drastiche (come ad esempio, l'eliminazione dell'esclusiva o la riduzione del territorio contrattuale).

Infine, un problema che va assumendo un'importanza crescente negli ultimi anni è quello del diritto del concessionario

di vendita ad un'indennità di clientela o compenso similare alla fine del rapporto.

In alcuni paesi (Belgio, Libano, vari paesi dell'America centrale) la legge riconosce al concessionario un'indennità alla fine del rapporto. In altri paesi la giurisprudenza giunge a risultati analoghi, vuoi applicando per analogia le norme sull'agenzia (Germania, Spagna, Portogallo), vuoi utilizzando altri strumenti, come ad esempio l'arricchimento senza causa o il principio di buona fede.

Un problema di particolare importanza nell'ambito dei paesi dell'Unione europea è costituito dall'esigenza di rispettare, nella redazione e successiva gestione dei contratti di distribuzione, i principi elaborati nel contesto della legislazione antitrust comunitaria. Scopo principale della normativa CEE in materia è di garantire la libertà di importazioni parallele, in assenza della quale si rischierebbe - secondo l'orientamento degli organi comunitari - di creare delle posizioni monopolistiche a vantaggio dei concessionari stabiliti nei vari paesi della Comunità. I contratti di concessione in ambito europeo dovranno in particolare conformarsi ai termini del Regolamento 330/2010 che esenta per categoria una serie di clausole potenzialmente restrittive.

In particolare, è consigliabile, nella redazione e successiva gestione dei contratti di concessione di vendita con distributori dell'Unione europea, di seguire le seguenti indicazioni:

- evitare di limitare la libertà del concessionario di rivendere i prodotti (con la sola eccezione dell'eventuale divieto di vendita «attiva» nei territori riservati ad altri concessionari o al fornitore stesso)
- evitare di imporre al concessionario il rispetto di prezzi di rivendita dei prodotti
- evitare contratti a tempo indeterminato o a termine rinnovabili automaticamente e porre un limite di durata massimo di cinque anni.

Questi aspetti sono stati affrontati e trattati, insieme a numerosi altri temi della contrattualistica internazionale, nel seminario "Negoziale e redigere contratti internazionali" che si è tenuto il 27 marzo presso ICC Italia. ■

Il Prof. Avv. Fabio Bortolotti è avvocato, arbitro internazionale, Presidente della ICC Commission on Commercial Law and Practice (CLP)

Prossimi seminari ICC Italia

Aprile 2014

16 - La Vendita Internazionale di materie prime
ICC Italia, Roma

Maggio 2014

8 - Crediti Documentari e Pagamenti internazionali: quali adottare, come tutelarsi e come formularli per essere competitivi - ICC Italia, Roma
22 - Problematiche Doganali delle Imprese: come difendersi
ICC Italia, Roma

Giugno 2014

12 - Launch of the ICC Mediation Rules
ICC Italia, Roma

Ambiente ed Energia

Resoconto ICC Commission on Environment

Parigi, 24-25 febbraio 2014

A cura di Erica Lo Buglio e Andrea Lupo - Managing Partner, Zelian Srl

La Commissione Ambiente ed Energia e la Task Force on Green Economy si sono riunite a Parigi lo scorso 24-25 febbraio per fare il punto sulle discussioni in corso a livello internazionale su climate change, sviluppo sostenibile e green economy e per coordinare le azioni dei propri membri, attivi sui diversi tavoli di consultazione in essere.

Climate change e post-Rio+20/post-2015 development agenda sono state confermate come le due aree prioritarie di intervento per il 2014.

I temi discussi nel corso del meeting hanno riguardato in particolare la posizione ICC sui cambiamenti climatici, con l'obiettivo di determinare le priorità dell'industria, con focus su innovazione, tecnologia, risorse finanziarie e condizioni necessarie, in riferimento alle negoziazioni sul clima della United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 2015 e del Climate Investment Funds (CIFs).

Si è quindi discusso dei processi in corso in relazione all'UN Development Agenda post-2015 e alla definizione degli obiet-

tivi di sviluppo sostenibile (SDGs), con aggiornamenti da parte dei rappresentanti ICC americani coinvolti nel dialogo con le agenzie intergovernative, anche in relazione alla riorganizzazione dell'UNEP conseguente alle decisioni di Rio+20.

Ampio spazio è stato inoltre dedicato alla discussione sui principi della "Carta delle Imprese per uno Sviluppo Sostenibile". Originariamente pubblicata da ICC nel 1991 e aggiornata nel 2000, la Carta è attualmente in corso di revisione da parte della Task Force on Green Economy con l'obiettivo di aggiornarne i principi alla luce della Green Economy Roadmap pubblicata nel 2012. La bozza finale verrà fatta circolare per commenti alle rappresentanze nazionali ICC.

Nel corso della riunione di Parigi è intervenuto in video conferenza dalle Nazioni Unite l'Ambasciatore Tomas Anker Christensen, Senior Advisor all'Ufficio delle Nazioni Unite per le Partnership, che ha aggiornato la Commissione sul Climate Summit che verrà ospitato da Ban Ki-moon nel settembre 2014. ■

Concorrenza

Contributo ICC Italia – Consultazione dell'AGCM sulla proposta di modifica delle soglie di fatturato per la notifica preventiva delle operazioni di concentrazione

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), dimostrando un'apprezzabile considerazione della composizione del mercato degli operatori, ha ritenuto necessario sottoporre previamente agli operatori e *stakeholder* le proposte di modifiche alla disciplina vigente in materia di criteri per la notifica delle operazioni di concentrazione, in vista della successiva segnalazione diretta al Parlamento e al Governo. La disciplina regolata dall'Art. 16 comma 1 della legge n. 287/90 è già stata, peraltro, oggetto di una semplificazione attraverso il D.L. 1/2012.

A poco più di un anno dalla modifica apportata, l'AGCM ritiene opportuno rivedere la soglia di fatturato dell'impresa acquisita, al superamento della quale vi è l'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione all'Autorità. La riduzione della soglia di fatturato dovrebbe scendere da 48 milioni a 10 milioni di euro, per permettere così una più ampia e migliore individuazione delle operazioni meritevoli di valutazione concorrenziale.

Tale modifica sarebbe in linea con il sistema di notifiche attualmente in vigore in Germania e in altri Paesi dell'Unione Europea.

Un'ulteriore proposta dell'Autorità investe la modifica del criterio di individuazione della seconda soglia nelle ipotesi di costituzione di una nuova impresa comune o di fusione. La proposta di modifica comporterebbe la necessità che le operazioni di concentrazione (in ipotesi di fusione e di costituzione di un'impresa comune) siano comunicate all'Autorità ogniqualvolta la seconda soglia di fatturato, con riferimento al mercato nazionale, sia superata da almeno due delle imprese interessate dalle operazioni di concentrazione. Tale soluzione sarebbe conforme al Regolamento CE n. 139/2004, nonché alla legislazione nazionale di diversi Stati Membri (Francia, Spagna, Belgio, Portogallo, Danimarca, Grecia ed altri) e corrisponde a quella suggerita in sede ICN - International Competition Network.

ICC Italia, tramite il Presidente della Commissione Concorrenza, Dr. Luca Sanfilippo, ha presentato il suo contributo all'AGCM, evidenziando alcune perplessità riguardanti sia l'opportunità di modificare una disciplina introdotta così di recente, sia la valutazione dei complessi oneri procedurali che l'impresa si troverebbe ad affrontare con l'introduzione di tali modifiche. >>

Nel documento presentato da ICC, inoltre, si invita a non sottovalutare l'incertezza che deriverebbe dall'introduzione delle modifiche proposte, in netto contrasto con i principi di prevedibilità e stabilità del quadro normativo in materia di *merger control*. Si andrebbe infatti in direzione opposta rispetto all'obiettivo della semplificazione, vitale per la competitività e la sopravvivenza delle imprese, che ha, del resto, costituito la ratio della modifica introdotta con il D.L. 1/2012.

Secondo ICC Italia la Proposta di modifica susciterebbe preoccupazione tra le imprese interessate, nella misura in cui – con la soglia ridotta a 10 milioni di euro – porterebbe ad un incremento medio del numero annuo di notifiche pari a circa il 100%, con un conseguente ed inevitabile aggravio dei costi sostenuti sia dall'Autorità sia dalle stesse imprese per le attività di controllo delle operazioni di concentrazione.

Ci sarebbero così ulteriori costi ed oneri per le imprese attive in Italia, che hanno dimensioni medie largamente inferiori rispetto a quelle delle imprese attive nel resto d'Europa, e che risulterebbero, pertanto, ulteriormente penalizzate nel contesto europeo.

Nell'individuazione delle opportune modifiche del sistema vigente, ICC Italia ritiene che l'obiettivo da perseguire dovrebbe

essere quello di minimizzare la somma dei costi "sociali" relativi alle concentrazioni anticoncorrenziali che sfuggono al divieto e dei costi relativi alle notifiche di operazioni non problematiche.

ICC Italia auspica dunque che ci si astenga dall'introdurre nuove modifiche, e per qualche anno si proceda ad un monitoraggio sull'impatto della recente semplificazione del 2012, per verificarne concretamente gli effetti e individuare eventualmente le necessarie modifiche. Inoltre, nel caso in cui la attuale Proposta fosse ritirata, l'Autorità potrebbe considerare altre ipotesi di riforma, volte a semplificare gli oneri procedurali relativi alla notifica delle concentrazioni, in particolare quelle di "minore importanza" o "prive di impatto" significativo sul mercato nazionale.

Qualora l'Autorità intendesse comunque procedere ad una modifica dell'art. 16 comma 1 della legge 287/90, ICC Italia chiede che venga preso in considerazione l'esame ex post delle concentrazioni sotto-soglia e nella semplificazione per le ipotesi di costituzione di nuova impresa comune e di fusione. ■

L'intero contributo di ICC Italia è consultabile al link:
[Contributo ICC Italia – Consultazione dell'AGCM](#)


Economia digitale

Le priorità ICC 2014 per la Digital Economy

La Commissione ICC sull'Economia Digitale ha elaborato, a inizio anno, un piano d'azione per il 2014 finalizzato a promuovere lo sviluppo dell'economia digitale e delle relative tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) attraverso il contributo del settore privato. Tale strategia si articolerà in diverse iniziative volte a:

- favorire il dialogo tra imprese e governi al fine di incentivare l'avanzamento e l'attuazione di politiche miranti a un maggior allineamento tra obiettivi di e-government e di e-business;
- incoraggiare una maggiore trasversalità delle istanze delle imprese in vari contesti di regolamentazione (UE, Consiglio d'Europa, USA, APEC) in tutti quegli ambiti normativi e procedurali che possano contribuire alla facilitazione del commercio transnazionale, colmando le differenze esistenti tra i singoli ordinamenti;
- sviluppare un *Global action plan for the digital economy* quale guida per i Governi e quale compendio delle priorità che il settore delle imprese a livello mondiale considera imprescindibili nel terzo millennio;
- sollecitare l'aggiornamento degli accordi di assistenza legale reciproca (MLAT) in materia di cooperazione a fini investigativi, assicurando allo stesso tempo la trasparenza del mercato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la tutela dei diritti fondamentali degli individui;
- propugnare, in particolare nei forum intergovernativi e multilaterali (G8, G20, IGF), i vantaggi di un approccio multi-stakeholder relativamente alle politiche in materia di Internet e tecnologie digitali, nonché i benefici - sul piano dell'occupazione e della crescita economica - degli investimenti in tale settore;
- individuare nuovi strumenti idonei a salvaguardare la privacy degli internauti e a prevenire i reati informatici a danno delle imprese;
- sensibilizzare i governi in merito agli effetti delle strategie politiche suscettibili di produrre ricadute sulle nuove tecnologie (come il *Voice over Internet Protocol* o il *Cloud computing*) nonché su occupazione, crescita, competitività e innovazione;
- sostenere il lavoro dell'*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (Icann) nell'assicurare la stabilità e la sicurezza del Sistema dei Nomi di Dominio;
- promuovere l'utilità dello scambio transnazionale di flussi di dati e mettere in guardia dai danni all'economia digitale e alla *supply chain* globale che possano derivare da regolamentazioni distorsive dei mercati e degli scambi;
- rappresentare le istanze delle imprese alla World Telecommunications Development Conference (WTDC) e a tutti i forum propedeutici alla Conferenza ITU che si terrà a fine 2014.

>>



Gli "appuntamento digitali" del 2014

ICANN 49

23-27 marzo
Singapore

WTDC

30 marzo-11 aprile
Dubai

CSTD

12-16 maggio
Ginevra

Wsis +10

10-13 giugno
Ginevra

ICANN 50

22-26 giugno
Londra

ECOSOC

23 giugno-18 luglio
New York

69th UN GA

Sett.-Dic.
New York

ITU

20 ottobre-7 novembre
Corea del Sud

Tematiche interdisciplinari

Numerose sono le tematiche interdisciplinari che coinvolgono gli interessi di più Commissioni ICC. La Commissione Digital Economy ha già avviato, nel corso degli anni passati, una collaborazione sotto forma di scambio di informazioni e partecipazione reciproca a progetti, come ad esempio la tassazione nel settore delle telecomunicazioni con la Commissione Affari

Fiscali, la tutela del copyright e del trademark con la Commissione Proprietà Intellettuale, la sostenibilità ambientale e la *green economy* con la Commissione Ambiente ed Energia, la protezione dei diritti umani e libertà di espressione su Internet con la Commissione Anticorruzione e Responsabilità Sociale.

Call for proposal



Per il prossimo futuro, la Commissione Digital Economy, in cooperazione con la Commissione Marketing and Advertising, si propone di avviare un progetto che coinvolga esperti dei settori Marketing e Digitale, al fine di sviluppare uno strumento di auto-regolamentazione - in linea con il ruolo di ICC quale *leader* nella redazione di norme e codici di autodisciplina - rivolto a tutto il sistema che gravita intorno alle comunicazioni di marketing: non solo, dunque, pubblicitari e concessionari, ma anche *Internet Service Provider*, motori di ricerca e, soprattutto, *rights holder*, ossia i principali fruitori dei servizi offerti dagli intermediari pubblicitari.

La finalità è quella di ridurre le probabilità che la pubblicità digitale commissionata dalle imprese venga posizionata su siti web non desiderabili o in qualche modo coinvolti in attività illegali o potenzialmente dannose per consumatori e imprese stesse.

Per non ingenerare confusione nei consumatori e per proteggere la reputazione dei marchi, occorre una effettiva cooperazione tra le parti interessate in tema di posizionamento on-line del messaggio pubblicitario. Se il fine della comunicazione pubblicitaria e di marketing è quello di promuovere un prodotto e creare il più ampio consenso intorno ad esso, il danno che può derivare al prodotto in questione da un posizionamento pubblicitario scorretto può rivelarsi ingente in termini di immagine del marchio e di fiducia da parte del consumatore, con gravi perdite economiche.

ICC Italia invita tutti i possibili interessati a partecipare al lavoro di una Task Force congiunta delle Commissioni Economia Digitale e Marketing, finalizzato allo sviluppo di un apposito strumento di autodisciplina che promuova un uso responsabile della pubblicità on-line, la messa al bando dei siti coinvolti in attività illecite, nel rispetto della fiducia dei consumatori. ■



ICC Italia invita tutti coloro che sono interessati a partecipare alla TASK FORCE CONGIUNTA DIGITAL ECONOMY E MARKETING a contattarci all'indirizzo email icc@iccitalia.org

Marketing e Pubblicità



ICC Framework for Responsible Marketing Communications of Alcohol

La crescente attenzione della Commissione Marketing e Pubblicità della ICC nei confronti dell'alimentazione e di stili di vita salutari, e in particolare dei problemi ad essa legati, quale quello dell'alcolismo, sempre più frequentemente riscontrato anche tra gli adolescenti - ad esempio, con la diffusione dell'ultima folle moda su Facebook della c.d. "neknomination", causa malauguratamente anche di alcune vit-

time in giro per il mondo -, si è concretizzata nella predisposizione di un documento specifico rivolto al settore del marketing di prodotti alcolici. Approvato nel corso dell' Executive Board ICC del 6 marzo scorso ad Ankara in Turchia, l' "ICC Framework for Responsible Marketing Communications of Alcohol" , elaborato dalla Task Force on Code Revision, va ad integrare il Codice Consolidato di autodisciplina in materia di pubblicità e marketing del 2011, in cui il tema della pubblicità di prodotti soggetti ad un limite d'età, quali bevande alcoliche, gioco d'azzardo e fumo, era circoscritto al marketing digitale.

Il Framework, in linea con i principi globali già consolidati a livello di Organizzazione Mondiale della Sanità, Unione Europea e altri organismi come l' International Center for Alcohol Policies (ICAP), non interferisce con altri Codici esistenti cosicché imprese e addetti del settore si troveranno a beneficiare di un codice standardizzato che serva come base per lo sviluppo di norme di autoregolamentazione, laddove tali norme ancora non esistano.

Oltre ai principi fondamentali secondo i quali la comunicazione pubblicitaria debba risultare legale, decente, onesta e veritiera, il Framework richiama quei valori di responsabilità sociale che dovrebbero essere applicati alla commercializzazione di tali specifici prodotti. ■

Il documento: [ICC Framework for responsible marketing communications of alcohol](#)

Appuntamenti

Seminario ICC Italia

La vendita internazionale di materie prime

Roma, 16 aprile 2014

La vendita internazionale di materie prime presenta aspetti peculiari e complessi, e specificità legate ai singoli settori. E' essenziale per gli operatori del nostro paese (tradizionalmente importatore) saper adottare gli strumenti più adeguati in un contesto internazionale destinato ad essere sempre più caratterizzato da grande volatilità, dovuta ad instabilità politiche, restrizioni dell'export, eventi naturali.

Il seminario offrirà ai partecipanti un'analisi delle questioni più frequenti e rilevanti, attraverso un raffronto tra le varie tipologie di clausole adottate nella prassi contrattuale, l'analisi di documenti di trasporto, assicurazione, certificazione, con un approccio concreto che favorirà la condivisione di esperienze tra gli operatori dei vari settori.

Il seminario si concluderà con una esercitazione pratica, che permetterà di analizzare in concreto le questioni affrontate ed individuare gli strumenti contrattuali più adeguati.

Docenti

Claudio PERRELLA - Avvocato, Partner dello Studio LS Lexjus Sinacta - Avvocati e Commercialisti

Valentina RISPOLI - Ufficio Legale ENEL SpA

Link: [maggiori informazioni e scheda di iscrizione](#)



ICC Italia - sede

Conferenze ICC

“Jurisdictional choices in times of trouble”

ICC Institute of World Business Law - Parigi, 23 maggio 2014



Paris | 23 May 2014

JURISDICTIONAL CHOICES IN TIMES OF TROUBLE

Under the auspices of the ICC Institute of World Business Law

Si terrà il 23 maggio prossimo a Parigi la Conferenza sul tema delle “Jurisdictional choices in time of trouble”. L’evento è organizzato dall’ICC Institute of World Business Law, che agisce come un think-tank in stretta collaborazione con la Corte Internazionale di Arbitrato.

La Conferenza, in lingua inglese e francese, affronterà quella che è senza dubbio una delle più importanti disposizioni di un contratto: la scelta della giurisdizione cui devolvere una controversia. La clausola di giurisdizione determina infatti la scelta per il giudice o per l’arbitro e le regole di conflitto applicabili. Per alcune corti è sufficiente che tale clausola sia scritta in termini asimmetrici o percepita come tale dalle parti affinché sia dichiarata inapplicabile o annullata a titolo definitivo in quanto potestativa, in contrasto dunque con il principio della parità di trattamento delle parti o con le norme europee sulla giurisdizione. In circostanze identiche, altri giudici l’hanno ammessa senza limitazioni.

Inoltre, qual è la legge applicabile alla clausola giurisdizionale? Cosa avviene in quei Paesi in cui la validità della clausola attributiva di competenza è determinata in base ad un approccio sostanziale, piuttosto che processuale? Da parte sua, il Regolamento Bruxelles I(bis) sceglie di rilanciare il dibattito sulla

sensibilizzazione della clausola. Ma non vi è forse il rischio che la ratifica da parte dell’Europa, e molto probabilmente degli Stati Uniti, della Convenzione dell’Aia sulla scelta del foro crei un conflitto con il diritto sostanziale attuale e aumenti l’incertezza ex ante?

Per esaminare queste ed altre questioni di primaria importanza nella redazione dei contratti internazionali, dirigenti aziendali, docenti universitari, avvocati e arbitri di entrambe le sponde dell’Atlantico si riuniranno in questo incontro senza precedenti, confrontando al contempo patologie e soluzioni proposte sia nell’arbitrato che nei procedimenti giudiziari.

Per quanti fossero interessati a partecipare, Vi ricordiamo che per i soci di ICC Italia è previsto uno sconto del 5% per le registrazioni effettuate on-line. Per usufruire di tale riduzione, si prega di utilizzare il seguente codice ITA-7108 al momento della registrazione. Per le iscrizioni che perverranno entro e non oltre il 4 Aprile 2014 è prevista una tariffa agevolata. ■

Per maggiori informazioni, **Vi invitiamo a consultare la pagina web dedicata al seguente indirizzo** <http://www.iccwbo.org/Training-and-Events/All-events/Events/2014/Jurisdictional-choices-in-times-of-trouble/>

Carbon Expo 2014

Colonia, 28-30 maggio 2014

Si terrà dal 28 al 30 maggio prossimi a Colonia, in Germania, con il sostegno di ICC, il CarbonExpo 2014, la fiera annuale dei crediti di CO₂, che riunisce istituzioni e imprese per confrontarsi sulle strategie politiche e finanziarie e sulle nuove tecnologie volte a ridurre le emissioni di carbonio e rallentare così il cambiamento climatico, la più grande sfida ambientale che il mondo si trova ad affrontare.

Il mercato delle emissioni ha aperto nuovi scenari e opportunità per imprese, istituzioni finanziarie e governi nella transizione verso un’energia pulita. Esso infatti è divenuto il cuore delle politiche climatiche - a livello nazionale, regionale e internazionale - allo scopo di offrire incentivi alle imprese affinché adottino soluzioni su larga scala che risultino efficienti e

remunerative.

Nel 2013, la precedente edizione, svoltasi a Barcellona, aveva ospitato 2200 espositori e circa 28.000 delegati provenienti da 120 Paesi.

Quale organizzazione di supporto del CarbonExpo 2014, ai membri dei Comitati nazionali ICC interessati a partecipare sarà applicato il prezzo speciale di € 899 per i tre giorni dell’Evento. ■

Per maggiori informazioni consultare il sito

www.carbonexpo.com o inviare una e-mail a Lisa Spafford, IETA, spafford@ieta.org

ICC International Export Conference

“Make Trade Simple! At EU Border City” – Narva (Estonia), 5-6 giugno 2014



In occasione della riunione della Commissione ICC Diritto e Pratiche del Commercio, che si terrà il 4 giugno a Narva, ICC Estonia organizza una Conferenza dal titolo “Make trade simple! at the EU border city”.

Situata al confine con la Russia, dalla quale è separata dal fiume omonimo, Narva rappresenta un importante centro commerciale ai margini orientali dell'Europa e, per questo, contesa nei secoli da russi e svedesi.

Ideale scelta geografica per ospitare, quindi, l'edizione 2014 della Conferenza ICC “Make trade simple”, nell'ambito dell'obiettivo di contribuire alla semplificazione delle regolamentazioni doganali, grazie allo sviluppo di buone pratiche commer-

ciali e di servizi logistici efficienti. E' questo un ambito in cui vi è ancora ampio margine di miglioramento, cui la Conferenza ICC intende contribuire. Gli strumenti concepiti dalla ICC e messi a disposizione degli operatori, tra cui Incoterms®, modelli di contratti, norme uniformi in materia bancaria, rappresentano tutti la lingua comune del commercio internazionale, che rende più facili e certe le operazioni transnazionali.

Rivolta ad un ampio pubblico di destinatari (operatori import-export, esperti della logistica, spedizionieri, manager d'impresa e avvocati), la Conferenza è suddivisa in tre tematiche principali: sviluppi del commercio internazionale - con un particolare sguardo alle opportunità offerte dall'Estonia e dalla vicina Russia; transazioni internazionali e strumenti ICC (Incoterms®, modelli di contratto, risoluzione delle controversie commerciali, Commercial Crime Services); servizi di logistica in Estonia (porto, interporto, dogane). ■

Per maggiori informazioni, contattare ICC Estonia
e-mail icc@icc-estonia.ee o tel. +372 684 1252

Tackling Corruption in Arbitration

Supplemento all'ICC International Court of Arbitration Bulletin (ICC Pub. BUL24SUP)

Il nuovo Supplemento all'ICC International Court of Arbitration Bulletin è interamente dedicato alla corruzione e alle relative mozioni intraprese per combatterla, promosse da ICC e da altri organismi, nel settore dell'arbitrato.

La corruzione è uno dei mali che affliggono il commercio internazionale e ICC sostiene da molti anni una vigorosa campagna contro la corruzione e tale supplemento punta i riflettori su di essa, analizzando la corruzione nel contesto dell'arbitrato.

Sono trascorsi dieci anni dalla precedente pubblicazione ICC su tale argomento, Arbitration – Money Laundering, Corruption and Fraud, che ha inaugurato la nuova collezione di Dossiers dell'ICC Institute of World Business Law. In tutti questi anni la lotta alla corruzione si è intensificata ed è stato adottato un numero crescente di strumenti-chiave sia a livello mondiale che regionale, tra i quali la United Nations Convention Against Corruption. La ICC, attraverso la propria Commission on Corporate Responsibility and Anti-corruption, ha creato nuove risorse per contribuire alla lotta contro la corruzione.

Tutte queste iniziative, unite ad un crescente interesse da parte dei media, hanno allertato le parti coinvolte nelle transazioni commerciali internazionali circa la gravità della corruzione. Accade così che tale questione emerga sempre più frequentemente nelle controversie che derivano da queste transazioni, non perché vi sia un effettivo incremento di casi, ma piuttosto perché vi è una maggiore tendenza da parte degli arbitri e delle parti a sollevare la questione ogni qual volta vi sia un sospetto e assicurarsi che ad essa sia stata data la giusta considerazione nel corso del procedimento. Una delle sfide più importanti per gli arbitri è quindi quella di ottenere e valutare la prova di pratiche commerciali che sono intrinsecamente sospette. La lotta alla corruzione si svolge su più fronti e dipende dall'azione e dall'impegno sia delle organizzazioni sia dei singoli a tutti i livelli e l'arbitrato gioca un ruolo importante in quest'ottica.

Il Supplemento, in versione multilingua, con contenuti in Inglese, Francese e Spagnolo, è disponibile per l'acquisto presso il Book Store on-line di ICC Italia all'indirizzo <http://pubblicazioni.iccitalia.org/> oppure a contattando telefonicamente l'Ufficio Pubblicazioni al numero +39.06.4203.4333 oppure inviando una mail a pubblicazioni@iccitalia.org.



Regolamento AGCOM: dal 31 marzo una nuova tutela per i diritti d'autore online

Entra in vigore il 31 marzo il Regolamento AGCOM in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica. Lo scopo perseguito dall'Autorità è quello di tutelare l'opera digitale attraverso la lotta alla pirateria e il contrasto alle violazioni dei diritti d'autore o dei diritti connessi, commesse attraverso la rete Internet con la riproduzione di opere digitali o digitalizzazione da parte di soggetti non autorizzati dal legittimo titolare. Il testo normativo specifica che per "opera digitale" deve intendersi un'opera nel suo insieme o anche parti di essa - di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario, inclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore - tutelata dalla Legge sul diritto d'autore e diffusa su reti di comunicazione elettronica. Legittimati ad azionare il nuovo procedimento di fronte all'AGCOM saranno i titolari e i licenziatari del diritto d'autore, unitamente alle associazioni di categoria o di gestione collettiva che abbiano ricevuto mandato dal titolare o dal licenziatario del diritto. Viene esclusa la possibilità di un'iniziativa d'ufficio da parte dell'Autorità. Destinatari dei provvedimenti adottabili dall'AGCOM saranno i *service provider*, sia che svolgano attività di *hosting* che di *mere conduit*; gli *uploader*; i gestori delle pagine Internet; i gestori di siti Internet; i fornitori di servizi televisivi e radiofonici e i fornitori di tali servizi che li rendano disponibili su Internet (programmi *on-demand*).

Il Regolamento si applica nei casi in cui venga resa disponibile su una pagina Internet un'opera digitale o anche solo un collegamento ipertestuale *link* o *torrent* in violazione della legge sul diritto d'autore; ovvero nei casi in cui la diffusione di un programma inserito in un palinsesto da parte di un fornitore di servizi di media lineari o non lineari abbia avuto luogo in violazione della legge sul diritto d'autore. Restano escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento le fattispecie che riguardano: gli utenti finali che fruiscono di opere digitali in modalità *downloading* o *streaming*; nonché le applicazioni e i programmi per elaboratore attraverso i quali si realizza la condivisione diretta tra utenti finali di opere digitali attraverso reti di comunicazione elettronica (c.d. *peer to peer*).

Il procedimento viene attivato dal titolare del diritto d'autore con un'istanza che viene presentata trasmettendo il modello disponibile sul sito Internet dell'Autorità, a cui dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare la titolarità del diritto.

Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza, l'Autorità disporrà l'archiviazione della stessa ovvero darà avvio al procedimento, in quest'ultimo caso dandone comunicazione ai fornitori di servizi e, ove possibile, all'*uploader*, ai gestori della pagina e del sito Internet. Tale termine di sette giorni può essere soggetto a proroghe qualora l'Autorità ravvisi par-

ticolari esigenze istruttorie.

L'Autorità disporrà l'archiviazione dell'istanza qualora: il titolare del diritto d'autore, nel presentare la propria istanza, non rispetti le formalità previste dal Regolamento; l'istanza sia carente di informazioni fondamentali o manifestamente infondata; l'istanza esuli dal campo di applicazione del Regolamento; l'istanza divenga improcedibile in seguito all'avvio di un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria tra le stesse parti e avente il medesimo oggetto; l'istanza sia ritirata prima dell'emanazione della decisione da parte dell'Autorità.

La comunicazione di avvio del procedimento inoltrata ai fornitori di servizi e, ove possibile, all'*uploader*, ai gestori della pagina e del sito Internet, ha anche lo scopo di informare tali soggetti della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta dell'istante, determinando così l'archiviazione del procedimento. Qualora questi non intendano procedere alla rimozione volontaria dei contenuti, è data ai destinatari della comunicazione la possibilità di presentare all'Autorità controdeduzioni nel termine di cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione stessa.

Ove l'istanza del titolare del diritto d'autore sia ritenuta fondata, l'Autorità adotterà i provvedimenti del caso entro 35 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza medesima. I provvedimenti adottabili dall'Autorità potranno disporre la rimozione selettiva delle opere digitali in violazione del diritto d'autore ovvero, in caso di violazioni avente carattere massivo, la disabilitazione dell'accesso alle stesse. Laddove il server sia localizzato al di fuori del territorio dello Stato, l'ordine di disabilitazione sarà impartito ai fornitori di mera connettività. Qualora la violazione del diritto d'autore avvenga in relazione ai servizi media, l'Autorità potrà vietare la ritrasmissione dei contenuti protetti dal copyright, ovvero potrà ordinare la rimozione dei programmi dal catalogo di quelli disponibili, nel caso di servizi *on-demand*.

L'AGCOM ha chiarito che essa opererà "nel rispetto dei diritti e delle libertà di comunicazione, di manifestazione del pensiero, di cronaca, di commento, critica e discussione, nonché delle eccezioni e delle limitazioni" già previste dalla legge sul diritto d'autore e che i provvedimenti che verranno adottati saranno improntati a "criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza".

Con riguardo ai profili di esecuzione delle decisioni, i destinatari degli ordini dell'Autorità sono tenuti a conformarsi in un termine di tre giorni lavorativi. Qualora ciò non avvenga, l'AGCOM potrà comminare sanzioni pecuniarie per un importo che oscilla da 10,329 a 258,228 euro.

Ai sensi del Regolamento le decisioni dell'Autorità potranno essere impugnate di fronte al giudice amministrativo competente (TAR del Lazio) entro il termine di 60 giorni dalla loro >>

emanazione. Si tratterà di un controllo che potrà investire tanto profili di legittimità quanto profili di merito.

E' previsto inoltre un procedimento abbreviato di cui l'istanza potrà beneficiare ove si tratti di violazioni aventi carattere massivo o di "gravi lesioni" del diritto d'autore, individuate come tali sulla base di parametri che comprendono anche il valore economico dei diritti violati e lo scopo di lucro dell'offerta illegale. Tale procedimento prevede che i termini del procedimento ordinario siano ridotti da sette a tre giorni lavorativi il termine intercorrente dalla presentazione dell'istanza all'avvio del procedimento da parte dell'Autorità; da cinque a tre giorni lavorativi il termine concesso ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento per presentare eventuali controdeduzioni; da trentacinque a dodici giorni lavorativi il termine intercorrente tra la presentazione dell'istanza a l'adozione del provvedimento inibitorio da parte dell'Autorità. Per quanto attiene al profilo della forma delle comunicazioni, l'art. 15 del Regolamento prevede che le comunicazioni siano effettuate "esclusivamente mediante posta elettronica, ove possibile, certificata".

Infine, tra le norme previste dal Regolamento, spiccano le disposizioni relative all'istituzione di un "Comitato per lo sviluppo e la tutela dell'offerta legale di opere digitali" e la clausola di rivedibilità. Il Comitato, composto da rappresentanti di tutti gli *stakeholders*, è istituito con la finalità di promuovere l'educazione degli utenti alla legalità e la diffusione dell'offerta legale di opere digitali. La clausola di rivedibilità, invece, è prevista all'art. 18 del Regolamento e dispone che "l'Autorità si riserva di rivedere il presente regolamento sulla base dell'esperienza derivante dalla sua attuazione nonché alla luce dell'innovazione tecnologica e dell'evoluzione dei mercati, sentiti i soggetti interessati, anche nell'ambito del Comitato per lo sviluppo e la tutela dell'offerta legale di opere digitali".

Dal quadro normativo che emerge sembra dunque legittimo ipotizzare che il procedimento introdotto dal presente Regolamento, per le caratteristiche di celerità ed economicità che presenta, diverrà rapidamente il procedimento di *default* adottato da coloro che intendono ottenere la rimozione di un contenuto pubblicato in Rete.

Infine, occorre riconoscere che l'adozione del Regolamento ha suscitato reazioni contrastanti contrapponendo, da un lato i detentori dei diritti d'autore che si sono detti estremamente soddisfatti, dall'altro i consumatori e le associazioni di categoria che hanno mosso critiche durissime al testo normativo e annunciato ricorsi al TAR.

Le reazioni all'adozione del Regolamento

L'approvazione del Regolamento ha suscitato reazioni contrastanti.

Da un lato i detentori di diritti si sono detti estremamente soddisfatti, dall'altro i consumatori e le associazioni di categoria hanno mosso critiche durissime al testo normativo e annunciato ricorsi al TAR.

SULLA LEGITTIMITA' DELL'INIZIATIVA DELL'AUTORITÀ

Le obiezioni hanno investito innanzitutto il profilo della legittimità di provvedimenti inibitori adottati da un'autorità amministrativa senza previo vaglio giudiziario.

In tal senso si è espresso il Relatore Speciale dell'ONU sulla promozione e la protezione del diritto alla libertà di opinione e di espressione. Questi ha affermato che "la rimozione dei contenuti online è compito dell'autorità giudiziaria" e "l'AGCOM ha il potere di adottare regolamentazioni amministrative proprie solo al fine di applicare le disposizioni in vigore previste dalla legge", aggiungendo infine che la regolamentazione di fattispecie inerenti la libertà d'espressione spetta al Parlamento, essendo quest'ultima un diritto costituzionale. Della medesima opinione sono i giuristi che ritengono non legittimo l'intervento dell'Autorità in una materia che riguarda la libertà d'espressione.

Il Presidente dell'AGCOM, in occasione dell'Audizione alla Camera dei Deputati del 15 gennaio, ha invece sottolineato la legittimità della nuova procedura amministrativa il cui fondamento primario è nella direttiva sul commercio elettronico e nel decreto legislativo di recepimento. Ha poi aggiunto che l'Autorità si è mossa nel più rigoroso rispetto del perimetro assegnatole dalla legge, così come si desumerebbe dalla previsione dell'alternatività tra azione giudiziaria ed amministrativa. Si dispone, infatti, che laddove sia esperita la prima, la seconda anche se già avviata, si arresti doverosamente.

Il controllo giudiziario sui provvedimenti dell'Autorità sarebbe garantito dall'impugnazione consentita dinanzi al giudice amministrativo.

SUL PROCEDIMENTO ORDINARIO

Secondo l'AGCOM il Regolamento non incide in alcun modo sulla libertà della Rete, perché si concentra sulla lotta contro le violazioni massive e non riguarda gli utenti finali. Si precisa poi che il nuovo procedimento non prevede un'iniziativa d'ufficio dell'Autorità e quindi i provider non saranno tenuti ad effettuare alcuna attività di monitoraggio della Rete. Restano inalterate le procedure di *notice and take down* già applicate dai maggiori siti web attivi in Italia.

Viene garantito il pieno rispetto del principio del contraddittorio.

Proprio l'osservanza di tale principio è stata oggetto di molte critiche, riguardanti in particolare il fatto che i termini previsti per la presentazione delle controdeduzioni sarebbero insufficienti per garantire un contraddittorio effettivo ed un efficace esercizio del diritto di difesa.

Il Presidente dell'Autorità, sempre in occasione della suddetta Audizione, ha ribattuto che la previsione di termini così brevi, espressi in giorni lavorativi, è il risultato del bilanciamento di opposte esigenze. Si trattava infatti di garantire da un lato l'esercizio del diritto di difesa, dall'altro l'efficacia dell'intervento, che, considerate le caratteristiche della Rete, rischia di essere vanificata dalla previsione di tempi più lunghi.

Molto contestate anche le norme che prevedono per il titolare del diritto di autore la possibilità di presentare un numero illimitato di istanze, gratuitamente e senza alcuna sanzione >>

per false dichiarazioni. Ciò potrebbe facilmente causare una mole di istanze pretestuose, determinando un aumento del carico di lavoro dell'Autorità e il connesso allungamento dei tempi dei procedimenti. Con riguardo ai provvedimenti adottabili, l'AGCOM ha dichiarato che saranno improntati a criteri di adeguatezza, gradualità e proporzionalità, in conformità a quanto previsto dalla giurisprudenza comunitaria.

E' stato fatto notare che si tratterà di provvedimenti di fatto definitivi. Infatti, seppur sia prevista nel Regolamento la possibilità di impugnarli dinanzi al Giudice amministrativo, è pressoché certo che i tempi ed i costi derivanti da tale giudizio, al solo fine di ottenere la ripubblicazione di un contenuto sul web, siano in grado di scoraggiare qualsiasi iniziativa in tal senso.

SUL PROCEDIMENTO ABBREVIATO

Proprio il procedimento abbreviato, strumento presentato con particolare orgoglio da parte del Presidente dell'Autorità, è stato oggetto delle contestazioni più dure.

Innanzitutto si obietta come, in tempi così brevi (appena dodici giorni) possa essere effettuata una valutazione attenta sulla sussistenza o meno di una violazione del diritto d'autore.

L'Autorità ha ribattuto che la previsione di termini così contenuti è necessaria per poter efficacemente limitare i danni causati dalla diffusione illegale di un'opera in Rete, danni che normalmente si producono in tempi brevissimi, di pochi giorni, talvolta addirittura ore, come ha fatto notare il Presidente dell'Autorità.

Criticatissimi sono stati poi i presupposti sulla base dei quali l'Autorità dispone l'attivazione del procedimento abbreviato in luogo di quello ordinario.

Per la Commissione Europea il carattere massivo della violazione, in primis, si pone come un concetto elastico che sembra lasciare eccessivo spazio alla discrezionalità e mal si adatta ad un contesto peculiare come quello della Rete, con le sue caratteristiche di magmaticità e rapidità di mutamento, unite alla circostanza della estrema facilità di copiare pressoché ogni tipo di opera.

Anche ulteriori elementi cui il Regolamento dà rilievo sembrano non sufficientemente oggettivi: in particolare il valore economico del diritto che si presume violato e lo scopo di lucro dell'offerta illegale.

Infine ha sollevato non pochi dubbi di legittimità la disposizione che consentirebbe alle grandi associazioni del diritto d'autore di attivare "sulla parola" tale procedimento abbreviato.

SULLE OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

L'AGCOM ha affermato che il testo tiene conto "delle osservazioni emerse nel corso di un'ampia consultazione dei soggetti interessati e nell'ambito di una proficua interlocuzione con la Commissione Europea".

Tale affermazione si scontra con il disappunto di chi (associazioni dei consumatori e dei *provider* in testa) lamenta un eccessivo sbilanciamento del Regolamento a favore dei titolari del diritto d'autore e il mancato recepimento delle osservazioni presentate durante la procedura di consultazione.

Con riguardo alle osservazioni presentate dalla Commissione Europea prima dell'adozione del Regolamento, occorre constatare che non tutte sono state recepite nel testo definitivo.

In particolare alcune definizioni contestate dalla Commissione, nella specie quella di gestore della pagina Internet e quella di opera digitale, non hanno subito modifiche.

Parimenti permangono inalterate nel testo normativo, nonostante le dure osservazioni della Commissione, le disposizioni relative alla disabilitazione dei siti in caso di incoraggiamento, anche indiretto, alla fruizione di opere digitali diffuse in violazione della legge sul diritto d'autore, la disabilitazione dei siti di chi condivide informazioni in merito alle modalità tecniche per accedere alle opere digitali diffuse illegalmente, l'accesso diretto al procedimento abbreviato concesso alle associazioni di titolari del diritto d'autore.

La procedura di *notice and take down* prevista in fase di redazione del Regolamento, in seguito ad alcune perplessità espresse della Commissione, è stata eliminata *tout court* dal testo definitivo, alterandone in parte l'equilibrio.

Inoltre, la Commissione esprime dei dubbi sul rispetto dei diritti fondamentali in relazione ai criteri previsti per l'adozione del procedimento abbreviato.

Dal canto suo l'AGCOM, adottato il Regolamento, ha precisato che la procedura per la tutela del diritto d'autore è stata oggetto di un attento bilanciamento volto a garantire l'assenza di conflitti con gli altri diritti fondamentali coinvolti, quali la libertà di espressione e manifestazione del pensiero, la libertà di comunicazione, il diritto alla privacy e l'accesso alla cultura e ad Internet.

Infine, l'Autorità ribadisce l'assenza di qualsiasi intento censorio, affermando che obiettivo del Regolamento è invece quello di tutelare l'industria culturale e creativa, favorendo la produzione di opere dell'ingegno, e, al contempo, di garantire agli utenti la fruizione delle stesse nella massima libertà e al prezzo più basso possibile. ■

Il Programma OMT e il Fondo “Salva-Stati” Un giudizio “Europarechtsfreundlich”?

L'ordinanza di rimessione emessa dalla Corte Costituzionale Federale tedesca (*Bundesverfassungsgericht*) il 7 febbraio 2014 è stata indicata da molti come il segnale della conversione di tale organo alla causa europeista. Per quasi vent'anni, i giudici di Karlsruhe avevano dichiarato inapplicabili, al fine di salvaguardare in maniera efficace la sovranità del popolo, decine di regolamenti del Consiglio e della Banca Centrale Europea. La valutazione di conformità del programma OMT (*Outright Monetary Transactions*) con l'*acquis communautaire*, invece, è stata rimessa alla Corte di Giustizia dell'UE. Tale programma, elaborato dalla BCE nel settembre 2012, legittima l'istituzione finanziaria di Francoforte ad acquistare i titoli del debito pubblico emessi dai Paesi dell'eurozona in difficoltà di bilancio. Il *Bundestag* aveva ritenuto che il programma OMT esulasse dal mandato della BCE per la politica monetaria dell'Unione e che fosse incompatibile con l'art. 123 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). In particolare, l'acquisto illimitato di titoli del debito pubblico è stato considerato da molte parti come una violazione del divieto, sancito dal TFUE e dallo statuto della stessa BCE, di qualsiasi intervento di finanziamento delle economie degli Stati membri. L'approvazione del programma OMT aveva indotto il *Bundestag* a richiedere l'intervento del *Bundesverfassungsgericht*. Secondo il Parlamento federale, gli accordi alla base dell'Unione erano stati interpretati in maniera illegittima dalla BCE, estendendo il mandato ad essa conferito dai trattati. L'acquisto illimitato dei titoli degli Stati in *default* avrebbe determinato un assoggettamento permanente delle finanze tedesche alla discrezionalità del presidente dell'istituzione di Francoforte.

Chiamato a valutare la compatibilità del programma OMT con l'*acquis communautaire*, il *Bundesverfassungsgericht* ha dichiarato la propria incompetenza. Sul presupposto che il *Bundestag* aveva richiesto l'accertamento della conformità di un provvedimento della BCE al diritto europeo e alle disposizioni dello statuto della stessa BCE, la domanda non riguardava la compatibilità con la Costituzione tedesca. Trattandosi, invece, di una apparente violazione del TFUE, la Corte Costituzionale, mediante un'ordinanza di rimessione, ha deferito la questione alla Corte di Giustizia.

Il ricorso contro il programma OMT era confluito nel procedimento, pendente sempre davanti al *Bundesverfassungsgericht*, relativo al Trattato sul meccanismo europeo di stabilità (MES), il provvedimento che ha istituito il fondo “salva-Stati”. Nel settembre 2012, la Corte Costituzionale tedesca si era pronunciata in sede cautelare sul MES, rinviando la decisione nel merito al 18 marzo. Nel frattempo, l'oggetto del giudizio si è ampliato fino a includere le questioni relative alla legittimità del programma OMT. Nel dicembre 2013, i giudici di Karlsruhe hanno separato la causa avente come oggetto le OMT da quel-

la relativa al MES ed è nell'ambito del procedimento sul programma della BCE che è stato sollevato il rinvio pregiudiziale. Infine, il 18 marzo 2014, il *Bundesverfassungsgericht* ha rigettato il ricorso contro la costituzione del fondo “salva-Stati”.

Respingendo il ricorso avanzato da alcuni “euroscettici” del *Bundestag*, Karlsruhe ha dimostrato di condividere le riflessioni alla base della sentenza Pringle, pronunciata dalla Corte di Giustizia nel 2012. Il MES, approvato al termine della procedura semplificata di revisione dei trattati fondamentali, ha modificato l'articolo 136, 3 del TFUE consentendo l'erogazione di aiuti agli Stati in crisi finanziaria. Il sostegno economico può essere concesso esclusivamente in cambio di incisive riforme interne e solamente nel caso in cui sia ritenuto indispensabile per la stabilità della “zona euro” nel suo insieme. La previsione di uno stretto legame tra aiuto economico e politiche nazionali responsabili è stato l'elemento che ha indotto la Corte Ue a dichiarare, nella sentenza Pringle, la compatibilità del MES con le previsioni dei trattati intese a salvaguardare il mercato e a ostacolare misure di assistenza finanziaria. La Corte di Lussemburgo ha affermato che la modifica apportata al testo dell'art. 136, 3 del TFUE non deve considerarsi equivalente a una violazione dell'art. 125 (c.d. *no-bail-out clause*) dello stesso trattato. L'art. 125 vieta ogni genere di assistenza nei confronti delle economie nazionali, mentre il MES ha introdotto, nell'*acquis communautaire*, il principio della solidarietà finanziaria. La Corte di Giustizia ha negato l'esistenza di una insanabile incompatibilità tra i due principi e ha stabilito che il nuovo art. 136, 3, pur attenuando la dipendenza dei governi dai mercati, non disincentiva l'adozione di rigorose politiche di bilancio. La revisione del TFUE, nonostante abbia coinciso con l'introduzione di una deroga alla *no-bail-out clause*, non ha determinato il venir meno dell'importanza della stabilità finanziaria, valore posto alla base dell'unione monetaria, in quanto gli Stati intenzionati a richiedere il sostegno economico di Bruxelles devono, in cambio, avviare ambiziose riforme interne (semplificazione delle procedure amministrative, liberalizzazioni, tagli alla spesa improduttiva).

Il 18 marzo, la Corte Costituzionale tedesca, oltre a fare proprie le riflessioni contenute nella sentenza Pringle, ha sancito la compatibilità del meccanismo europeo di stabilità con la Legge fondamentale. Rigettando il ricorso, il *Bundesverfassungsgericht* ha dimostrato di avere maturato un atteggiamento *europarechtsfreundlich*, ossia di condividere che gli interventi elaborati dalle istituzioni europee per fronteggiare la crisi globale non si pongono in contrasto né con il sistema di Maastricht né con le costituzioni nazionali. ■

Le distorsioni del web-marketing turistico

Le tecnologie digitali hanno conquistato ormai tutti i settori dell'economia, ma quello che ha registrato la maggiore diffusione negli ultimi anni è il turismo on line. Dalla scelta delle mete all'acquisto dei biglietti relativi ai mezzi di trasporto fino alla prenotazione delle strutture ricettive in qualsiasi parte del mondo, è possibile ormai effettuare tutto comodamente da casa.

Certamente le nuove tecnologie dell'informazione e lo sviluppo di applicazioni sempre più diversificate, anche per smartphone e tablet che soprattutto in Italia hanno raggiunto livelli di diffusione capillari, rappresentano un motore di sviluppo per il settore turistico. Da un lato, essi amplificano l'offerta da parte degli operatori del settore, dall'altro incentivano la richiesta degli utenti. Negli ultimi anni si sono moltiplicati, oltre ai servizi di acquisto o prenotazioni on line dei singoli operatori, i grandi portali dedicati al turismo - vere e proprie agenzie turistiche on line - che consentono di confrontare prezzi e offerte di voli, alberghi, pacchetti-vacanze completi. Quanti hanno programmato un viaggio su TripAdvisor, cercato un albergo su Booking, un volo+hotel su Expedia, solo per fare qualche esempio.

Secondo uno studio commissionato da TripAdvisor, il sito di viaggi più visitato del web, le recensioni online dei viaggiatori sono fondamentali nel processo di selezione e prenotazione di un viaggio. Lo studio, realizzato alla fine del 2013, rivela che più della metà degli intervistati non conclude una prenotazione prima di aver letto le recensioni relative alla struttura individuata. E per quanto riguarda l'Italia, sono ben 3 intervistati su 4 a sostenere di far riferimento alle recensioni di hotel su TripAdvisor prima di prenotare.

Non sorprende, quindi, la rivoluzione nelle strategie di marketing degli operatori del settore turistico che hanno dovuto adattarsi e digitalizzarsi per non rimanere fuori dal mercato. *Social media* e *Online Travel Agencies (OTA)*: questi gli strumenti largamente utilizzati anche dal settore turistico sul web. Essi offrono indubbi vantaggi in termini di visibilità e promozione per vettori e alberghi, così come numerosi benefici per gli utenti in termini di costi e servizi. Tuttavia, nel corso degli ultimi anni, sia in Italia sia all'estero, sono emersi anche risvolti discutibili.

False recensioni, pratiche commerciali scorrette, posizioni più o meno monopolistiche, erronei posizionamenti geografici: effetti del *web-marketing* che distorcono la realtà e la concorrenza.

Il caso delle false recensioni è scoppiato qualche anno fa e ha coinvolto in particolare TripAdvisor per recensioni realizzate dagli stessi viaggiatori in forma anonima, la cui autenticità e veridicità non è quindi preventivamente verificabile.

Tale sistema ha consentito di fatto l'avvio di un "mercato delle recensioni" che si è esteso ben al di là del singolo "caso TripAdvisor", con effetti potenzialmente pregiudizievoli della concorrenza e con risvolti penali laddove sono state denuncia

te richieste di somme di denaro in cambio di buone recensioni e minacce di stroncature in caso di rifiuto. Tornando al caso TripAdvisor, a seguito del crescente numero di segnalazioni, il portale ha avviato una nuova politica di verifica più rigorosa, attraverso lo sviluppo di un apposito software che consenta di analizzare i dati inseriti, allo scopo di arginare il fenomeno delle false recensioni e rendere più affidabile il servizio offerto.

Si segnalano poi alcuni casi in cui le autorità di controllo nazionali sono state chiamate a intervenire.

Nel febbraio 2009 l'Autorità Garante per la Concorrenza francese condanna, per violazione sia dell'articolo 81 CE sia della rispettiva norma nazionale antitrust, Expedia e la società ferroviaria statale francese SNCF a pene pecuniarie a motivo degli accordi - ritenuti pregiudizievoli del commercio tra gli Stati membri e lesivi del gioco della concorrenza nel mercato comune - conclusi tra le due Società per la vendita di biglietti ferroviari su Internet attraverso una società controllata comune. Nel marzo 2011 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato Expedia, Edreams e Opodo per pratiche commerciali scorrette, riscontrando in tre distinte istruttorie scarsa trasparenza delle informazioni ai consumatori, meccanismi di assicurazione dei pacchetti vacanza poco chiari, addebiti su carte di credito non dovuti per transazioni non completate, gestione scorretta dei reclami.

Sempre nel 2011, nel mese di ottobre, è ancora una volta la Francia a condannare Expedia, TripAdvisor e Hotels.com per aver messo in atto pratiche sleali e ingannevoli, indirizzando gli utenti verso hotel partner dei siti stessi.

All'inizio del 2012 l'Autorità britannica di Controllo sulla Pubblicità è intervenuta nei confronti di TripAdvisor per recensioni false e fuorvianti, ma già nel luglio 2010, l'Office of Fair Trading aveva avviato un'indagine investigativa su Expedia, Booking e IHG per sospetta violazione della legge sulla concorrenza nel settore delle prenotazioni alberghiere on line. Tale indagine si è conclusa nel gennaio di quest'anno con l'accoglimento dell'impegno formale di Booking ad allentare le restrizioni agli alberghi per la concessione di tariffe scontate. Negli Stati Uniti nel 2012, poi, è stata avviata una class action nei confronti di Expedia, Booking, Priceline, Travelocity e alcune grandi catene alberghiere accusate di pubblicità ingannevole, concorrenza sleale, posizione dominante e imposizione di un prezzo minimo di rivendita, che scaturlisce, di fatto, nell'imposizione del *parity rate*.

E' di febbraio di quest'anno, invece, il ricorso di Federalberghi all'Antitrust italiana per ottenere l'annullamento delle clausole vessatorie che le agenzie di viaggio online (tra cui >>



Booking ed Expedia) impongono agli alberghi, determinando una distorsione delle regole del libero mercato. La questione riguarda, in particolare, l'imposizione del *parity rate*, che obbliga gli alberghi a non pubblicizzare tariffe più basse rispetto a quelle offerte on line.

Con riferimento al primo caso citato, nell'ambito della successiva causa intentata da Expedia contro l'Autorità Garante per la Concorrenza francese, avente ad oggetto le azioni di accertamento avviate e le sanzioni pecuniarie inflitte da tale Autorità, è stata sollevata una domanda pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea per l'interpretazione degli articoli 101, paragrafo 1, TFUE e 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002. La Corte ha dichiarato che "tali articoli devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che un'autorità nazionale garante della concorrenza applichi il predetto articolo 101, paragrafo 1, TFUE ad un accordo tra imprese, il quale sia idoneo a pregiudicare il commercio tra Stati membri, ma che non raggiunga le soglie fissate dalla Commissione europea nella sua comunicazione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, [CE] (de minimis), purché tale accordo costi-

tuisca una restrizione sensibile della concorrenza ai sensi del citato articolo 101, paragrafo 1".

Un caso piuttosto particolare è stato, infine, sollevato in Italia nel 2012 a seguito dell'errata localizzazione geografica su Booking.com di alcuni alberghi della capitale. La vicenda nasce dalla constatazione che, nella ricerca on line su Booking.com, alcuni alberghi localizzati in quartieri periferici di Roma risultavano posizionati in "comuni di nuova fondazione" che altro non sarebbero, invece, che i rispettivi quartieri di appartenenza o addirittura singole strade. Oltre il danno economico degli alberghi, che si vedevano esclusi dalla ricerca effettuata dagli utenti su Roma, pur avendo corrisposto i diritti richiesti da Booking.com, appare evidente anche il danno per i turisti stessi che si sono visti limitare le proposte di alloggio.

A seguito del reclamo di Federalberghi, secondo quanto riferito dalla stessa Associazione, Booking.com ha provveduto a risolvere i casi relativi ad alcuni quartieri quali Boccea, Olgiata, Mostacciano, Torre Gaia, Borghesiana, Tor Vergata, Giardinetti, Fonte Nuova, Prima Porta, Castel di Leva, che sono stati fatti rientrare nella ricerca di strutture della Capitale e non più come comuni a sé stanti. ■

Rapporto dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sul primo anno di attuazione della legge n. 190/2012

Il Rapporto pubblicato nel dicembre 2013 dall'A.N.AC. "Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche" presenta un primo bilancio dello stato di attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione").

La legge consegue ad un lungo percorso parlamentare rivolto sia al rispetto degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione ONU sulla corruzione del 31 ottobre 2003 e dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa del 27 gennaio 1999, sia a fornire una risposta alle istanze in materia provenienti dall'opinione pubblica.

Le disposizioni della legge sono state integrate dai decreti legislativi 14 marzo 2013, n. 33 e 8 aprile 2013, n. 39, recanti principi e criteri direttivi relativi al riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità e trasparenza e sulle inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Il testo integrale del Rapporto è reperibile sul sito web dell'Autorità e vengono qui fornite solo alcune brevi notazioni informative tratte dal Rapporto, con particolare riguardo alle relazioni tra la legge 190/2012 e il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (contenente la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti e delle società).

Il Rapporto si propone di offrire un primo contributo alla riflessione nelle sedi istituzionali ai diversi livelli e alla cono-

scenza da parte dell'opinione pubblica delle questioni connesse all'efficace attuazione della legge 190/2012.

Fornisce quindi le prime evidenze, analizzando le attività dei soggetti coinvolti, mostrando luci e ombre e prospettando, sulla scorta dell'esperienza acquisita, possibili spunti di miglioramento.

L'A.N.AC. osserva che i problemi organizzativi e le difficoltà iniziali di attuazione della legge sono stati accentuati dalla complessità e portata innovativa della disciplina che interviene nella sfera dei rapporti tra politica e amministrazione.

Le norme di più diretta incidenza per i vertici politici ai diversi livelli di governo, in particolare la disciplina della inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso la pubblica amministrazione e degli obblighi di trasparenza per gli organi di indirizzo politico, hanno suscitato particolare attenzione e preoccupazione all'interno delle amministrazioni.

La legge 190/2012 vuole privilegiare gli strumenti di prevenzione: trasparenza, formazione, codici di comportamento e analisi del rischio, ma il livello politico non sembra aver mostrato particolare impegno per le politiche di prevenzione della corruzione.

L'Autorità ha tratto dalla sua indagine "un'immagine di pubbliche amministrazioni prevalentemente preoccupate per le innovazioni introdotte e restie all'assunzione delle relative responsabilità" e che sembrano "privilegiare il rispetto formale di tempi e procedure piuttosto che la consapevole attua- >>

zione di una efficace politica di prevenzione della corruzione". È stato constatato come, ad un anno di distanza dall'entrata in vigore della legge, nonostante i solleciti dell'A.N.AC., in nessun comparto delle amministrazioni, neanche in quelle di grandi dimensioni come i ministeri, sia stata data compiuta attuazione alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), figura che all'interno di ciascuna amministrazione costituisce il riferimento organizzativo per l'attuazione delle politiche di prevenzione della corruzione e per curare l'efficace attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

Il Rapporto conferma che l'Italia si presenta come un paese ad elevato grado di corruzione percepito sia da parte dei cittadini che da parte di imprese ed analisti. La rilevanza sistemica del fenomeno determina un inevitabile indebolimento della fiducia dei cittadini nelle istituzioni, nella classe politica e nella pubblica amministrazione.

Nel panorama europeo il nostro Paese presenta una distribuzione della corruzione non omogenea sul territorio nazionale. A causa della sua complessità la corruzione si presenta come fenomeno difficile da misurare, mentre una sua adeguata misurazione è condizione imprescindibile sia per una completa comprensione della dinamica e della distribuzione del fenomeno sul territorio e nei diversi settori sia per l'adozione di efficaci politiche di contrasto.

Sulla scorta dell'analisi e delle elaborazioni desunte da fonti giudiziarie e dai dati sui contratti pubblici, emerge un indice decrescente per la corruzione e crescente per la concussione, nonché una sostanziale differenza nella distribuzione del fenomeno tra le regioni, con una particolare incidenza nelle regioni meridionali e nelle isole.

Viene riscontrata la prevalenza numerica della micro-corruzione con carattere di serialità rispetto ai casi di macro-corruzione, che risultano meno diffusi ma più gravi.

Nel primo anno di attività l'Autorità non ha registrato significative richieste di interventi di vigilanza e controllo. La maggior parte delle segnalazioni ha avuto origine da privati, mentre non vi sono stati casi di segnalazioni di illeciti della amministrazione di appartenenza da parte di dipendenti pubblici, a riprova dello scarso rilievo pratico delle disposizioni sul *whistleblowing*.

Tra le misure che le società si ripromettono di adottare prevalgono le procedure di controllo nelle aree gestionali più rischiose, lo sviluppo di attività formative e la creazione di flussi informativi verso il RPC.

Di particolare interesse per l'interazione con il d.lgs. 231/2001 risulta l'esame condotto dall'Autorità (Appendice 2 del Rapporto) al fine di valutare le azioni intraprese da alcune società partecipate dalle amministrazioni pubbliche per dare attuazione alle disposizioni della legge 190/2012 e ridurre il rischio di fenomeni di corruzione.

Si tratta di una prima ricognizione dei sistemi di analisi del rischio e delle problematiche della trasparenza nelle società a controllo pubblico.

L'analisi si è concentrata in particolare:

- sui modelli di organizzazione, gestione e controllo che dette società hanno adottato per rispettare le disposizioni del d.lgs. n. 231/2001;

- sull'esame delle caratteristiche dei modelli di analisi dei rischi di corruzione sviluppati nella fase di costruzione dei modelli 231;

- sull'esame degli elementi dei modelli 231 che sembrano più efficaci per la prevenzione dei rischi di corruzione.

È risultato che solo l'80% delle società analizzate ha adottato un modello 231, percentuale che si riduce progressivamente passando dalle società partecipate dai ministeri a quelle partecipate dalle regioni e dagli enti locali.

Alle società che avevano già adottato un modello 231 è stato richiesto come ritenessero di poterlo utilizzare per la costruzione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in coerenza con il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).

Per l'analisi dei rischi di corruzione previsti dalla legge 190/2012 è emersa la tendenza ad effettuare una estensione di modelli 231 "rafforzati": circa il 90% delle società si propone di estendere l'analisi dei rischi già sviluppata per la predisposizione del modello 231 ai fenomeni di corruzione e concussione.

Il 42% di dette società intende ampliare l'analisi dei rischi prendendo in considerazione, nella parte dei modelli 231 attinenti ai delitti nei confronti della pubblica amministrazione, non soltanto i reati di corruzione passiva ma anche altre tipologie di reati contemplate nel Titolo II-Capo I del codice penale, includendovi altri reati, quali peculato, abuso di ufficio o rivelazione di segreti di ufficio, che determinano ripercussioni negative sui risultati o sulla reputazione dell'azienda.

La quasi totalità delle società indica che, una volta effettuato l'adeguamento dei modelli 231 ai principi della legge 190/2012, si propone di predisporre un'attività formativa per il personale atta ad illustrare le misure anticorruzione adottate.

In virtù dell'esperienza dei modelli 231 la formazione è ritenuta uno degli elementi più importanti per favorire l'attuazione delle misure di prevenzione dei reati di corruzione: il 46% dei partecipanti all'indagine considera l'attività di formazione dei soggetti apicali e del personale dell'azienda tra le misure più efficaci per l'attuazione dei modelli 231 e per sensibilizzare il personale sui rischi conseguenti alla loro mancata applicazione. La formazione si pone al secondo posto dopo i protocolli e le procedure adottate per ridurre il rischio di commissione dei reati.

Le società nel valutare le possibili conseguenze dei reati di corruzione prendono in esame l'impatto reputazionale, l'impatto organizzativo per i problemi disciplinari adottati nei riguardi del soggetto responsabile del reato nonché l'impatto economico rappresentato dalle sanzioni applicabili all'azienda se condannata per uno dei reati contemplati dal d.lgs. 231/2001. Per quel che concerne i rapporti tra le società partecipate e le amministrazioni pubbliche le aree gestionali maggiormente esposte al rischio di corruzione nei modelli 231 sono rap- >>

Approfondimenti

presentate dalla stipula dei contratti di servizio, dai rapporti con enti di controllo diversi dai soci e dalla determinazione dei corrispettivi per i servizi erogati alla P.A.

Per le aree che si riferiscono ai processi gestionali che, pur non determinando un contatto con la P.A., possono comunque creare le condizioni per reati di corruzione o concussione vengono indicati: l'approvvigionamento di beni o servizi (consulenze), la gestione di omaggi offerti e ricevuti, la sponsorizzazione di iniziative, la gestione delle risorse finanziarie dell'azienda.

Infine, risulta poco diffusa tra le società a controllo pubblico l'individuazione di un soggetto o struttura a cui demandare la

funzione di controllo per l'attuazione della normativa in materia di trasparenza (d.lgs. 33/2013). Peraltro, ad avviso dell'Autorità, la necessità di adattare una normativa unica ad amministrazioni ed enti molto diversificati e l'enorme estensione del numero degli obblighi di pubblicazione costituiscono elementi che denunciano un problema di sostenibilità del sistema e che hanno provocato nei soggetti tenuti all'applicazione numerosi dubbi ed incertezze interpretative.

Va osservato da ultimo come l'Autorità abbia ritenuto di dover, tra l'altro, porre in rilievo la sproporzione tra gli obiettivi assegnati all'Autorità medesima e i mezzi a sua disposizione. ■

Notizie

Il rilancio di ICC Ghana



In occasione del Global Economic Forum (GEF) che si è svolto l'11 e 12 marzo ad Accra, Ghana, organizzato annualmente dall'Accra World Trade Center, è stato rilanciato il Comitato Nazionale ICC in Ghana, nato nel 1999. All'evento hanno partecipato circa 250 esponenti del mondo imprenditoriale e professionale del paese africano, nonché una rappresentanza del corpo diplomatico straniero e del governo della Repubblica del Ghana. In tale occasione, il Presidente di ICC Ghana, Dr. Alhaji Asoma Banda, influente esponente del mondo imprenditoriale ghanese, ha parlato dell'opportunità di promuovere un sistema aperto di scambi e investimenti che possa contribuire allo sviluppo delle imprese locali, attraverso gli strumenti e l'expertise della ICC. Il Segretario Generale di ICC Ghana, Emmanuel Doni-Kwane, ha infatti

annunciato un piano di formazione sugli strumenti ICC, in particolare l'arbitrato e le regolamentazioni in materia bancaria. Il Segretario Generale di ICC, Jean-Guy Carrier, ha sottolineato l'importanza della presenza ICC in questo Paese in un momento di grandi trasformazioni per il continente africano.

L'Africa sub-sahariana, infatti, offre grandi opportunità, con una crescita stimata del Pil del 4,9% nel 2013 e molti Paesi impegnati nella diversificazione della struttura economica e nello sviluppo del terziario e della manifattura. Il Ghana, tra l'altro, rientra tra i Paesi ritenuti prioritari dall'Italia nell'ottica del rafforzamento delle relazioni politiche ed economiche. Tra i requisiti valutati positivamente sono la dimensione del mercato interno, le prospettive di crescita, il rischio economico e politico contenuto, i preesistenti rapporti con l'Italia. Un altro elemento che accentua l'interesse per questo Paese sono le fonti di approvvigionamento energetico. ■

Drafting Effective Arbitration Clauses and Address Pathological Clauses L'esperienza americana. Una conversazione con Josefa Sicard-Mirabal

Si è tenuto lo scorso 13 marzo presso la sede di ICC Italia un incontro con Josefa Sicard-Mirabal, Executive Director, Arbitration and ADR, SICANA – Secretariat of the International Court of Arbitration for North America) sul tema "Drafting Effective Arbitration Clauses and Address pathological Clauses. L'esperienza Americana". L'avv. Sicard-Mirabal rappresenta e promuove il servizio di risoluzione delle controversie di ICC negli Stati Uniti e in Canada.

Il Segretariato della Corte Internazionale di Arbitrato per il Nord America ha inaugurato lo scorso gennaio la propria nuova sede di New York e amministra le procedure arbitrali ICC precedentemente seguite a livello centrale dal Segretariato della Corte a Parigi. Delle cinque direzioni regionali della Corte Internazionale di Arbitrato operanti in tutto il mondo, soltanto tre sono le *case management units*, ovvero le direzioni che hanno la facoltà di amministrare casi: Parigi, New York e Hong Kong. L'apertura della sede di New York è quindi estremamente importante dato che gli Stati Uniti sono il maggiore

utilizzatore dell'arbitrato a livello mondiale.

L'avv. Sicard-Mirabal ha sottolineato come l'arbitrato oggi costituisca il metodo più efficace per la risoluzione delle controversie, ma occorre che le clausole arbitrali siano redatte con la massima attenzione, poiché la diversità delle culture giuridiche, esistente persino tra Stati che parlano la stessa lingua, comporta sovente problemi di comunicazione che si rivelano fatali in fase di risoluzione di una controversia internazionale. Ecco perché è prioritario definire nei minimi dettagli quelli che sono i termini esatti delle clausole prima che la controversia abbia inizio. Un modo estremamente efficace per redigere delle "buone clausole" arbitrali – spiega l'avv. Sicard-Mirabal – è quello di far ricorso alle cd. "model clauses", proposte anche da ICC, perché sono sicure, chiare e comprovate. Tali clausole non sono tuttavia molto diffuse nella pratica dell'arbitrato, e per questo motivo uno degli aspetti fondamentali nella definizione delle clausole arbitrali è quello di educare in tal senso i professionisti incaricati della redazione dei contratti. ■

“Milan Expo 2015 – Dubai Expo 2020, sharing experience to grow together”

Opportunità per una internazionalizzazione di successo



L'Associazione Italia-Emirati Arabi e Confindustria Padova, in collaborazione con AGI - Associazione Giornalistica Italia - e il Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea dell'Università Ca' Foscari Venezia, hanno organizzato due Workshop dal titolo “Milan Expo 2015 – Dubai Expo

2020, sharing experience to grow together”.

Gli incontri vogliono dar vita ad un progetto tra Italia ed Emirati Arabi Uniti finalizzato allo sviluppo dei reciproci rapporti commerciali e culturali, attraverso la condivisione di competenze ed esperienze di esperti dei due Paesi.

La prima giornata di studio, che si è tenuta a Padova lo scorso 18 marzo, ha avuto come obiettivo quello di fornire alle imprese concreti strumenti per poter cogliere appieno le oppor-

tunità offerte dalla globalizzazione. Partendo da una disamina della situazione geopolitica del territorio arabo, i relatori hanno toccato il tema importantissimo della mediazione culturale e della comprensione dell'interlocutore “arabo”, fino ad arrivare alla necessità del cambiamento culturale che l'imprenditore, intenzionato ad internazionalizzare la propria azienda in questo territorio, dovrebbe adottare. Quest'ultimo tema è stato affrontato dal Presidente di ICC Italia, Dr. Andrea Tomat. Il Workshop sarà replicato, per l'area centro sud, a Roma il prossimo 15 aprile presso la Sala Gianfranco Imperatori di Civita, in Piazza Venezia.

Tutti coloro che fossero interessati all'evento possono segnalare la loro partecipazione all'indirizzo e-mail info@italyuae.com o tramite iscrizione on-line al link che troverete indicato nel [programma](#). ■



Camera di Commercio Internazionale
Comitato Nazionale Italiano
Via Barnaba Oriani, 34
00197 Roma

Tel. +39 06 42034301
Segreteria +39 06 42034320/21
Uff. Pubblicazioni +39 06 42034333
Fax. +39 06 4882677

email: icc@iccialia.org web: www.iccialia.org

Hanno collaborato a questo numero:

Lucio Brunozzi, Gerry Freda,
Roberta Laghi, Monica Salvatore,
Barbara Triggiani, Flavia Velletri

Progetto grafico:

Luca Ingrassia